

**Legge regionale 24 febbraio 2012, n. 9 (BUR n. 17/2012)
(Novellazione)**

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, N.
27 “DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI
PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PER LE
COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE” E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (¹)**

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale
7 novembre 2003, n. 27.

10) Con sentenza n. 64/2013 (G.U. - 1^a serie speciale n. 16/2013) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, e dunque dell'intera legge, che è costituita dal solo articolo 1. Il censurato comma 1 aveva aggiunto nel testo dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 i commi 6-bis e 6-ter; il comma 2 stabiliva l'applicabilità immediata delle disposizioni del comma 1 anche ai procedimenti in corso alla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale ivi previsto. L'incostituzionalità dell'articolo 1, commi 1 e 2 risiede nella violazione dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, per contrasto con la norma di principio statale rappresentata dal citato articolo 94 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 prevedente, in relazione alle zone sismiche, che non si possa cominciare alcun lavoro senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione. La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte costituzionale con ricorso n. 72/2012 (G.U. - 1^a serie Speciale n. 22/2012) con il quale veniva sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, in quanto dettava disposizioni in contrasto con i principi fondamentali contenuti agli articoli 61 e 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), in materia di "governo del territorio" e di "protezione civile", di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.